



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 113/DIV – 18 FEBBRAIO 2025

113/410

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 14, 15, 16 E 17 FEBBRAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14, 15, 16 e 17 Febbraio 2025

#### 8^ GIORNATA RITORNO

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	FERALPISALO'	0-0
ALCIONE MILANO	ARZIGNANO V.	0-1
GIANA ERMINIO	ATALANTA U23	2-1
L.R. VICENZA	PADOVA	1-1
PERGOLETTESE	NOVARA	1-2
PRO PATRIA	UNION CLODIENSE	3-1
PRO VERCELLI	TRIESTINA	0-1
RENATE	LECCO	1-0
TRENTO	LUMEZZANE	2-2
VIRTUS VERONA	CALDIERO TERME	5-2

##### GIRONE B

AREZZO	TORRES	0-1
CAMPOBASSO	TERNANA	1-0
GUBBIO	PINETO	2-1
LEGNAGO SALUS	VIRTUS ENTELLA	1-1
LUCCHESI	PERUGIA	2-1
PESCARA	ASCOLI	1-2
PIANESE	MILAN FUTURO	1-0
PONTERA	CARPI	0-2
SPAL	RIMINI	0-3
VIS PESARO	SESTRI LEVANTE	0-0

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	TURRIS	5-1
AVELLINO	CROTONE	2-1
BENEVENTO	ACR MESSINA	0-0
CATANIA	CASERTANA	1-1
CAVESE	AZ PICERNO	1-1
GIUGLIANO	LATINA	5-2
MONOPOLI	TEAM ALTAMURA	1-1
POTENZA	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
TARANTO	FOGGIA	0-3
TRAPANI	SORRENTO	0-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

## **GARE DEL 14, 15, 16, 17 FEBBRAIO 2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LECCO, LUCCHESI, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, VIS PESARO e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 3.000,00**

##### **PERGOLETTESE**

A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo un singolo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti, proferito un epiteto razzista, nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica;

B) per avere, al termine della gara, mentre entrambe le squadre sostavano sul terreno di gioco, alcuni suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, proferito nei confronti del medesimo giocatore avversario, un epiteto razzista, ripetuto per tre volte, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che le condotte di cui sopra sono connotate da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).

##### **TRENTO**

A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, una decina dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, intonato un coro offensivo nei confronti di un

giocatore avversario, ripetuto per tre volte e un suo singolo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Nord, un coro offensivo nei confronti del medesimo giocatore avversario;

B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mair, al 25° minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione razziale, intonando i versi "buu" e "hu hu hu" verso un calciatore di colore della squadra avversaria, ripetuti per numerose volte, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed. e relativi allegati, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 2.000,00**

##### **CAVESE**

A) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nel corso del secondo tempo, ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni creando così un clima di tensione;

B) per avere, uno dei suoi tesserati, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto al termine della gara, mentre quest'ultimo faceva rientro negli spogliatoi, lo seguiva sino alla porta di accesso dello spogliatoio, proferendo frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 1.500,00**

**TEAM ALTAMURA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:

1. lanciato, all'inizio della gara, al 27° e al 46° minuto del primo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, all'inizio della gara e al 27° minuto del primo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, all'inizio della gara, un petardo di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di acqua semi vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. danneggiato nove seggiolini, posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

## **AMMENDA € 1.000,00**

**PADOVA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne:

1. lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze ed un altro sul terreno di gioco, causando un ritardo nella ripresa della gara, con conseguente prolungamento del recupero di circa un minuto da parte dell'Arbitro;
2. divelto tredici seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che dall'uso del materiale pirotecnico non sono derivate ulteriori conseguenze dannose (oltre il sopra indicato ritardo) e che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne lanciato:

1. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
2. al 28° e al 35° minuto del primo tempo, due petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
4. al 9° e al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **AMMENDA € 900,00**

### **SPAL**

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Tribuna Ovest, intonato:

1. al 26° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per quattro volte;
2. al 36° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per quattro volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne lanciato:

1. al 17° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 27° minuto del secondo tempo, due accendini sul terreno di gioco, senza

conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 800,00**

**MONOPOLI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'inizio della gara, al 3° e al 29° minuto del primo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 600,00**

**L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante l'ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco ed un altro sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**AREZZO** per avere, alcuni dei suoi sostenitori (20% circa) presenti nel Settore Curva Sud Minghelli, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

**DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (GUBBIO)**

per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed offensiva nei confronti dell'Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **25 FEBBRAIO 2025**

BISOGNO LUCA (CAVESE)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva dall'area tecnica protestando veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **18 MAGGIO 2025**

DE LIGUORI VINCENZO (CAVESE)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa, minatoria e ingiuriosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, mentre quest'ultimo si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso e gli appoggiava la mano sul petto; si frapponeva davanti all'entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi impedendogli l'ingresso; pronunciava frasi ingiuriose e gravemente minacciose nei suoi confronti per contestarne l'operato; venendo bloccato solo grazie all'intervento di altri tesserati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare gravità (r. Assistente Arbitrale n. 2).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 MAGGIO 2025**

VERDONE DOMENICO (ASCOLI)

A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del designatore degli Arbitri in quanto, mentre quest'ultimo si trovava sulla porta d'ingresso in attesa di entrare negli spogliatoi, lo spintonava;

B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale in quanto, mentre quest'ultimo si trovava nella stanza riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e colpiva la porta della stanza con un pugno.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **18 MARZO 2025**

LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE)

113/415

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, mentre quest'ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l'operato, venendo bloccato grazie all'intervento di due persone.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)

per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso toccandolo due volte con il petto per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i limiti edittali di cui all'art. 36 cit. (r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

CARELLO SIMON (ALCIONE MILANO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina per protestare nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MAZZOLA MARCO (TRAPANI)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)**

FONTANA GAETANO (GUBBIO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, usciva dall'area tecnica e, avvicinandosi verso l'area della squadra avversaria, proferiva ripetutamente parole offensive nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MAIURI VINCENZO (CAVESE)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

BANCHIERI SIMONE (ACR MESSINA)  
BONERA DANIELE (MILAN FUTURO)  
BALDINI FRANCESCO (SPAL)

### **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

PANICOLA VINCENZO (TRAPANI)  
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

COPPOLA GIANLUCA (TRAPANI)  
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI LUIGI EMILIANO (ASCOLI)  
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale per contestarne l'operato.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **COLLABORATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

D' ALTERIO SALVATORE (CAVESE)  
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, si avvicinava a quest'ultimi inveendo contro gli stessi e cercando il contatto fisico rendendo necessario l'intervento di tesserati della propria squadra e dei Collaboratori della Procura Federale;  
B) per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva;

C) per avere, durante quasi tutto il secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CORONA GIACOMO (PONTEDERA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza la possibilità di intervenire sul pallone, lo colpiva con forza con il gomito all'altezza della schiena.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VI INFR)**

FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

CAMPORESE MICHELE (MILAN FUTURO)

ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)

TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

LAKTI ERALED (ARZIGNANO V.)

DEL LUNGO TOMMASO (ATALANTA U23)

MARRAS TOMMASO SIMONE (CALDIERO TERME)

CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)

CONTILIANO NICOLO (CARPI)

FIGOLI MATTEO (CARPI)

PULETTI FILIPPO (CARPI)

113/418

VITALE GAETANO	(CAVESE)
RIZZO ALBERTO	(FERALPISALO')
ROCCHI GABRIELE	(GUBBIO)
STANGA LUCA	(LECCO)
MIGNANI GUGLIELMO	(PIANESE)
NICOLI SIMONE	(PIANESE)
FABRIZI LUCA	(PINETO)
MEHIC AMER	(PRO PATRIA)
BUMBU JONATHAN	(TEAM ALTAMURA)
SILLETTI ENRICO	(TEAM ALTAMURA)
SABATINO SERGIO	(TRAPANI)
BOCCADAMO ANTONIO	(VIRTUS ENTELLA)
DI NOIA GIOVANNI	(VIRTUS ENTELLA)
MEHIC DINO	(VIRTUS VERONA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)
FAZZI NICOLO	(TERNANA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MINESSO MATTIA	(ARZIGNANO V.)
ACAMPORA GENNARO	(BENEVENTO)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
FILICIOTTO ALBERTO	(CALDIERO TERME)
PARODI GIANLUCA	(CALDIERO TERME)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(CATANIA)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
PREVITALI NICOLAS	(GIANA ERMINIO)
GIL PUCHE JAVIER	(JUVENTUS NEXT GEN)
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO	(LEGNAGO SALUS)
COUBIS ANDREI	(MILAN FUTURO)
CRISSETIG LORENZO	(PADOVA)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
PODDA LORENZO	(SESTRI LEVANTE)
MUSSO ANTONINO	(SORRENTO)
RADREZZA IGOR	(SPAL)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(TORRES)
ZAMPARO LUCA	(TORRES)
RISPOLI FABIO	(VIRTUS VERONA)

#### **AMMONIZIONE (XI INFR)**

DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
-----------------	-------------

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
GOBETTI NICOLO	(CALDIERO TERME)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
TAUGOURDEAU ANTHONY	(LUMEZZANE)
GIORICO DANIELE	(TORRES)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

ODJER MOSES	(ASCOLI)
VARONE IVAN	(ASCOLI)
GONNELLI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
VANO MICHELE	(CASERTANA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
VALZANIA LUCA	(PESCARA)
CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
DE MARINO DAVIDE	(PRO VERCELLI)
ROSETTI MANUEL	(SESTRI LEVANTE)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
LOIACONO GIUSEPPE	(TERNANA)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
CARPANI GIANLUCA	(ASCOLI)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
OBRIC RELJA	(ATALANTA U23)
VISCARDI ANGELO	(BENEVENTO)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
GUERINI ALESSIO	(CROTONE)
DE FRANCESCO ALBERTO	(FERALPISALO')
RAUTI NICOLA	(L.R. VICENZA)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
PITOU JONATHAN HUGO	(PRO PATRIA)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
CAPUANO MARCO	(TERNANA)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR	(VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MARTINA ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
CORTESI MATTEO	(CARPI)
SALL ABDOULAYE	(CARPI)
HEINZ JONAS	(CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
SANNIPOLI DANIEL	(CAVESE)
STRONATI RICCARDO	(CROTONE)
SPINA MARCO	(GUBBIO)
SCAGLIA FILIPPO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)

SIA DIEGO	(MILAN FUTURO)
DI MUNNO ALESSANDRO	(NOVARA)
COPPOLA GIUSEPPE	(PRO VERCELLI)
KOLAJ ARISTIDI	(RENATE)
MALAGRIDA LORENZO	(RIMINI)
MIGNANELLI DANIELE	(SPAL)
VIOLA ANTONINO	(TEAM ALTAMURA)
CURCIO ALESSIO	(TERNANA)
BRENTAN MICHAEL	(TORRES)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
BIANCONI ALESSANDRO	(TRIESTINA)
MANFREDONIA MATTEO	(UNION CLODIENSE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

COSTANTINO ROCCO	(ACR MESSINA)
INGROSSO GABRIELE	(ACR MESSINA)
CERESOLI ANDREA	(ATALANTA U23)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(AVELLINO)
ROCCA MICHELE	(AVELLINO)
DE MARIA VINCENT	(GIANA ERMINIO)
LA VARDERA SALVATORE DARIO	(GIUGLIANO)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO JOSE'	(LEGNAGO SALUS)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESI)
FERRO MATTEO	(LUMEZZANE)
GANZ SIMONE ANDREA	(NOVARA)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE	(PERUGIA)
MARCHESI FEDERICO	(PIANESE)
ALASTRA FABRIZIO	(POTENZA)
COLOMBI SIMONE	(RIMINI)
FEDELE MATTEO	(SESTRI LEVANTE)
BOLI JORDAN	(TURRIS)
TAVCAR ALJAZ	(UNION CLODIENSE)
VUKUSIC ROKO	(UNION CLODIENSE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CAUCCI ANDREA	(ASCOLI)
SOPPY BEANOU JUNIOR B	(ATALANTA U23)
NERI FILIPPO	(CAMPOBASSO)
CICCONE PASQUALE	(FOGGIA)
FERRINI MANUEL	(LECCO)
MONTRONE ANDREA	(PADOVA)
PIRRELLO ROBERTO	(PADOVA)
GADDINI MATTIA	(PONTEDERA)
ROSSETTI MATTIA	(SORRENTO)
LENTI FRANCESCO	(TARANTO)
PIOVANELLO ENRICO	(TRAPANI)
DJABI EMBALO ADULAI	(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 18 Febbraio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani